

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 1° DICEMBRE 1961

(53^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola » (1525) (D'iniziativa del senatore Venudo) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 643.	644
DE BOSIO, relatore		644
DI GRAZIA		644
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .		644

« Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » (1698) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	644,	645
DE BOSIO, relatore		644
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . .		645

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Palumbo Giuseppina, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Venudo: « Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola » (1525)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ve-

nudo: « Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola ».

D E B O S I O , *relatore*. Purtroppo ci troviamo di fronte ad un grosso ostacolo, rappresentato dalla mancanza della fonte alla quale attingere i mezzi finanziari per un onere annuo che si aggira intorno ai 600 milioni di lire. Fino a che non si sarà trovato il modo per coprire questa spesa, non sarà possibile evitare le conseguenze derivanti dal parere contrario della Commissione finanze e tesoro.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo opportuno fare presente una considerazione, che non vuole essere ostativa alla prosecuzione dell'esame del provvedimento, nei confronti del quale debbo dire che in un primo tempo il Ministero aveva espresso parere favorevole. Desidero soltanto richiamare l'attenzione della Commissione su alcune dichiarazioni, rese dal Ministro del lavoro a conclusione del dibattito sul Bilancio, in materia di cantieri di lavoro. Il Ministro ha affermato che si tratta di argomento che dà luogo a diverse valutazioni: c'è chi giudica ancora validi i cantieri e chi, invece, ritiene che essi costituiscano uno strumento pressochè superato. Anche il Ministero del lavoro sta constatando che in molte zone, dove la disoccupazione si è ridotta, fortunatamente, a proporzioni assai ristrette, c'è la tendenza ad utilizzare i cantieri di lavoro in modo difforme da quello che sarebbe indicato dalle finalità dei cantieri stessi. Si tratta, quindi, di una materia che il Ministero ritiene meritevole di sollecito riesame.

Infatti il Ministro ha dichiarato che, prima del nuovo esercizio finanziario, il Ministero intende proporre una nuova regolamentazione del settore. Forse questo è un elemento da tenere in considerazione, prima di inserirsi con un provvedimento particolare in questa delicata materia: lascio alla sensibilità della Commissione di stabilirlo.

D I G R A Z I A . Io penso che convenga attendere.

P R E S I D E N T E . Prego allora il senatore De Bosio di assumere tutte le informazioni del caso e di riferire; dopo di che la Commissione deciderà se attendere gli annunciati nuovi provvedimenti ministeriali o regolarsi diversamente.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » (1698)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E B O S I O , *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede la rivalutazione delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, maturate anteriormente al 1° gennaio 1954, nonché l'adeguamento dei contributi spettanti al Fondo stesso, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 1° luglio 1955, n. 638. Questa rivalutazione delle pensioni segue quella concordata tra l'Associazione nazionale industriali del gas e le organizzazioni dei lavoratori interessati, di cui all'accordo stipulato il 27 settembre 1957, per le pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1952, accordo reso esecutivo con la legge 8 gennaio 1959, n. 3.

In data 20 novembre 1960 quella convenzione fu riveduta tra l'A.N.I.G., la Comp

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

53ª SEDUTA (1º dicembre 1961)

gnia napoletana del gas e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Si stabilì, in tale circostanza, di promuovere, ad iniziativa del Ministero del lavoro, un provvedimento di legge per un ulteriore miglioramento delle pensioni corrisposte dal Fondo di previdenza, con riferimento a quelle maturate anteriormente al 1954.

L'Istituto erogatore, richiesto di indicare i mezzi finanziari necessari a far fronte a tale adeguamento, fece presente che il valore capitale dei miglioramenti pensionistici previsti dall'accordo, di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, ammontava a lire 243.650.000, il cui onere poteva essere coperto mediante una elevazione dell'aliquota contributiva in misura pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti delle aziende private del gas iscritte al Fondo, per la durata di anni 6, da applicare a partire dal 1º gennaio 1961.

Tale contributo — in base all'accordo — è posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

I primi tre articoli del presente disegno di legge sono diretti a regolamentare tale parte dell'accordo sindacale del 20 novembre 1960, dandogli veste legislativa.

L'articolo 4 del disegno di legge istituisce, a partire dal 1º gennaio 1961, un contributo aggiuntivo a quello stabilito dalla legge 1º luglio 1955, n. 638 (che è pari al 18 per cento delle retribuzioni), a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas; il contributo aggiuntivo è stabilito nella misura del 2,60 per cento delle retribuzioni globali corrisposte ai lavoratori interessati e viene posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.

Si tratta del concordato adeguamento contributivo in dipendenza dei risultati del bilancio tecnico del Fondo al 1º gennaio 1958, aliquota di contributo che, per l'articolo 5 della legge 1º luglio 1955, n. 638, avrebbe dovuto essere determinata con decreto del Presidente della Repubblica, ma che, nonostante la proroga dei termini disposta dalla legge 8 gennaio 1959, non fu possibile stabilire entro tale periodo. Da qui la ne-

cessità di provvedere anche all'adeguamento contributivo previsto dal citato articolo del disegno di legge, in armonia con quanto proposto dal Comitato amministratore del Fondo di previdenza e con l'accordo delle parti sociali interessate.

Con il disegno di legge sottoposto all'esame di questa onorevole Commissione viene data piena attuazione all'accordo sindacale del 20 novembre 1960 e realizzata la viva aspirazione dei lavoratori, che giustamente attendono la promessa rivalutazione delle pensioni.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio il senatore De Bosio per l'accurata e chiara relazione, alla quale non ho altro da aggiungere, se non il rilievo che il Ministero ha cercato di tradurre in atto con la massima sollecitudine l'accordo sindacale, con un provvedimento che auspica sia apprezzato e approvato dalla onorevole Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le pensioni di cui alla legge 1º luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1º gennaio 1961, della seguente misura percentuale:

10 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1º gennaio 1948;

8 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

6 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951;

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

53ª SEDUTA (1º dicembre 1961)

10 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1952;

5 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1953.

La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1º luglio 1955, n. 638.

La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1º maggio 1946, è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(È approvato).

Art. 2.

Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 42.000 mensili.

Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 42.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, in aggiunta ai contri-

buti di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 1º luglio 1955, n. 638 e dell'articolo 4 della presente legge, è dovuto un contributo nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilità, da versare al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

Detto contributo dello 0,60 per cento è posto a carico del datore di lavoro e dei lavoratori in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

(È approvato).

Art. 4.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1961 è istituito, a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, un contributo pari al 2,60 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilità, percepite dai lavoratori iscritti al Fondo predetto.

Detto contributo è posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari